

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO

*per l'espletamento degli esami per il
riconoscimento dell'idoneità degli
insegnanti e degli istruttori di guida.*

(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 22 maggio 2003)

L'Aquila, maggio 2003

Art. 1 – Riferimenti normativi.

Per l'espletamento degli esami per insegnanti di teoria e per istruttori di guida si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, dal D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e dal presente regolamento.

Art. 2 – Soggetti interessati.

1. *Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria ed istruttori di guida ai sensi dell'art. 123, comma 7 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".*
2. *Per poter esercitare la professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida è necessario conseguire l'attestato di qualifica professionale, rilasciato dal Dirigente del Settore competente, a seguito del superamento delle prove d'esame.*

Art. 3 – Requisiti morali e titoli per l'ammissione alle prove d'esame.

1. *Non possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria o istruttore di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31*

maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata; inoltre, le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

2. *Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria deve:*
 - *essere in possesso della maturità di istituto medio di secondo grado;*
 - *essere in possesso di patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale.*
3. *Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida deve:*
 - *essere in possesso della maturità della scuola dell'obbligo;*
 - *essere in possesso della patente di guida conseguita per la categoria A e DE, ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate dall'art. 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.*
4. *Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida deve:*
 - *essere in possesso della maturità di istituto medio di secondo grado;*
 - *essere in possesso di patente di guida conseguita per le categorie A e DE ovvero A e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate dall'art. 335, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;*

- gli insegnanti di teoria già in possesso di abilitazione possono esercitare anche la professione di istruttore di guida esclusivamente sostenendo la prova pratica, così come previsto dal successivo art. 8, comma 1, punto c.

Art. 4 – Domanda di ammissione.

Il candidato dovrà indirizzare al Settore Affari Generali – Servizio Trasporti - della Provincia presso la quale intende sostenere l'esame la domanda in bollo, indicando quale abilitazione voglia ottenere (insegnante di teoria, istruttore di guida o insegnante di teoria ed istruttore di guida), allegando:

- autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, attestante nascita, residenza, cittadinanza italiana, titolo di studio posseduto e dichiarazione di non aver sostenuto, da almeno due mesi, analogo esame in altre province con esito negativo;
- fotocopia della patente posseduta;
- marca da bollo da apporre sul titolo di abilitazione;
- ricevuta del versamento di € 10,33 quale tassa d'esame.

Art. 5 – Programmi d'esame per gli insegnanti di teoria.

- 1 La parte fondamentale verte sugli argomenti che costituiscono programma d'esame per il

conseguimento della patente di categoria A, C, D, ed E, dei certificati di abilitazione professionale, integrato da una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, così come specificate nell'elenco di cui all'allegato A.

- 2 La parte complementare riguarda gli argomenti specificati nell'allegato B ed inerenti:

a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle violazioni delle stesse;

il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale;

b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

- 3 La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.

Art. 6 – Programmi d'esame per gli istruttori di guida.

- 1 La parte fondamentale verte sugli argomenti che costituiscono programma d'esame per il conseguimento della patente di categoria B, integrato da una conoscenza più vasta di nozioni, così come specificato nell'allegato C.

- 2 *La parte complementare è la stessa prevista per gli esami di insegnante di teoria e disciplinata dal precedente art. 5, comma 2.*
- 3 *La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.*
- 4 *La prova pratica consiste nella verifica dell'esperienza di guida sui veicoli relativi alla patente posseduta. Deve essere, inoltre, accertata l'attitudine ad istruire allievi, opportunamente verificata dal componente della commissione più qualificato allo scopo.*

Art. 7 – Programmi d'esame per insegnante di teoria ed istruttore di guida.

- 1 *La parte fondamentale e complementare sono le stesse previste per gli esami di insegnante di teoria e disciplinate dal precedente art. 5, comma 1 e 2.*
- 2 *La prova scritta verte unicamente sul programma fondamentale con esclusione degli argomenti compresi nella parte complementare.*
- 3 *La prova pratica consiste nella verifica dell'esperienza di guida sui veicoli relativi alla patente posseduta. Deve essere, inoltre, accertata l'attitudine ad istruire allievi, opportunamente verificata dal componente della commissione più qualificato allo scopo.*

Art. 8 – Modalità di svolgimento dell'esame.

- 1 *L'esame sarà così articolato:*

- a.1) *prova scritta: per insegnante di teoria e per insegnante di teoria ed istruttore di guida in venti domande, ciascuna con tre risposte da individuare come "vere" o "false";*
 - a.2) *per istruttore di guida in dieci domande, ciascuna con tre risposte da individuare come "vere" o "false";*
 - b) *Prova orale: in una serie di domande individuate a discrezione della commissione esaminatrice;*
 - c) *Prova pratica (solo per gli istruttori di guida e gli insegnanti di teoria che vogliono contestualmente conseguire l'abilitazione come istruttore di guida o che siano già in possesso del solo titolo di abilitazione come insegnante di teoria): va effettuata a bordo di un autobus (con doppi comandi).*
- 2 *La prova scritta si baserà sugli argomenti del programma fondamentale di cui al precedente art. 5, comma 1 per insegnanti di teoria, art. 6, comma 1, per istruttori di guida e art. 5. Comma 1 per insegnanti di teoria e istruttori di guida.*
 - 3 *La prova orale avrà come argomenti quelli del programma fondamentale, come al precedente comma 2 e quelli del programma complementare, art. 5, comma 2.*
 - 4 *Sia nella prova orale che nella prova pratica sarà opportunamente verificata l'attitudine all'insegnamento.*
 - 5 *La prova scritta e la prova orale saranno sostenute nella stessa giornata.*
 - 6 *La prova pratica si terrà in un giorno diverso da quello di cui al punto 5 e, comunque, non oltre i cinque giorni feriali oltre il superamento delle prove precedenti.*

Art. 9 – Punteggio.

- 1 Ad ogni quiz vengono attribuiti tre punti, uno per ogni risposta esatta.
- 2 Verranno ammessi alla prova orale i candidati che, alla prova scritta di cui all'art. 8, comma 1, punto a.1, abbiano conseguito un punteggio di almeno 55/60 (cinquantacinque sessantesimi) e i candidati che, alla prova scritta di cui all'art. 8, comma 1, punto a.2, abbiano conseguito un punteggio di almeno 25/30 (venticinque trentesimi).
- 3 Verranno ammessi alla prova pratica – quando sia prevista – i candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 10 – Mancato conseguimento dell'idoneità.

Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove. Qualora non risulti idoneo dovrà ripresentare la domanda, come disciplinato dal precedente art. 4, per l'ammissione alla sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di due mesi dalla data della prova non superata.

Art. 11 – Sessione d'esame e istituzione commissione.

- 1 Le sessioni d'esame saranno almeno due l'anno. Verranno indette con provvedimento del Dirigente del Settore che sarà affisso all'Albo Pretorio della Provincia e di cui verrà data notizia tramite gli organi di stampa locali. Con tale provvedimento saranno altresì

stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione e la sede nella quale si terranno le prove d'esame.

- 2 Con lo stesso provvedimento il Dirigente del Settore istituisce la Commissione esaminatrice, secondo quanto stabilito nel successivo art. 12.

Art. 12 – Commissione.

- 1 La Commissione esaminatrice, nominata con atto della Giunta Provinciale è composta da:
 - Dirigente del settore, o dal Responsabile del Servizio, delegato dal Dirigente stesso, che la presiede;
 - Un insegnante/istruttore, da individuarsi nell'ambito dell'elenco di cui al successivo punto 2.1;
 - Un esperto in materia di circolazione e trasporti, da reperire nell'ambito di un apposito elenco da realizzare su istanza di ex dipendenti della M.C.T.C., che in servizio attivo hanno ricoperto ruoli con grado non inferiore a dirigente;
 - Uno psicologo, da individuarsi nell'ambito dell'elenco di cui al successivo punto 2.2.

Funge da Segretario un dipendente del settore designato dal Dirigente.

- 2 Il Dirigente del Settore provvede, ai fini della costituzione della Commissione d'esame, ad approvare due distinti elenchi, di cui:
 - 2.1 Uno, su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, relativo agli insegnanti/istruttori, in

possesso di regolare attestato di qualifica professionale e di tessera, rilasciata dalla Provincia per l'esercizio della professione, da almeno cinque anni, di patente A – D – E e maturità di scuola media superiore;

- 2.2 *l'altro, su designazione dell'Albo Regionale degli Psicologi d'Abruzzo, ove esista, relativo agli psicologi regolarmente iscritti ed esperti in educazione stradale. In mancanza di tale albo, il Dirigente del Settore provvede di propria iniziativa, in ambito provinciale, in base alle conoscenze personali.*

detto “attestato di qualifica professionale”.

- 2 *Il conseguimento dell'abilitazione comporta l'iscrizione all'“Albo provinciale degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida” che verrà istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che comprenderà coloro che avranno conseguito l'abilitazione nella Provincia dell'Aquila o che ne abbiano già titolo.*
- 3 *Coloro che intendono esercitare la professione di insegnante di teoria, istruttore di guida, o insegnante di teoria ed istruttore di guida, devono richiedere apposita tessera al Settore Affari Generali – Servizio Trasporti - della Provincia di apposita tessera. Tale tessera dovrà essere restituita al Settore stesso nel caso in cui il titolare cessi o interrompa l'esercizio della professione per un periodo di tempo superiore a sei mesi.*

Art. 13 – Compensi.

Ai componenti della Commissione sarà corrisposto un compenso di € 77,47 (settantasette/47) per ogni giornata d'esame, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal rappresentante di categoria e dallo psicologo.

Art. 14 – Titolo di abilitazione.

- 1 *Entro dieci giorni dal superamento della prova scritta, per gli insegnanti di teoria, e della prova pratica, per gli istruttori di guida, o insegnanti di teoria ed istruttori di guida, viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione,*

Art. 15 – Revoca abilitazione.

Il Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Trasporti - dispone la revoca del titolo di abilitazione nel caso in cui dovesse intervenire uno degli elementi o fatti previsti all'art. 3, comma 1, o nel caso che venga revocata la patente, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3.

Art. 16 – Sospensione dell'attività di insegnante di teoria o istruttore di guida.

- 1 *Qualora all'insegnante di teoria o all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, l'interessato dovrà darne comunicazione al Settore Affari*

Generali – Servizio Trasporti - entro e non oltre quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, allegando copia del medesimo.

- 2 *Il Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Trasporti - dispone la sospensione dell'attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente disposta dall'autorità competente.*

Art. 17 – Norme finali e transitorie.

Per il primo anno di attuazione del presente regolamento sarà istituita, ove possibile e compatibilmente con la data di approvazione dello stesso, una sola sessione d'esame. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento tutti gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida dovranno provvedere all'iscrizione nell'Albo di cui al precedente art. 14, comma 2, esibendo l'attestato di qualifica professionale o la tessera per l'esercizio della professione.

ALLEGATO “A”

a) - Funzionamento degli autoveicoli.

Elementi fondamentali, autotelaio, parti principali del motore a scoppio, rapporto di compressione, funzionamento del motore a scoppio, fasi, ordine di scoppio, ciclo termodinamico ideale di otto, diagramma del ciclo indicato, pressione media indicata, determinazione pratica del ciclo indicato, rendimento di un motore, rendimento volumetrico, composizione della miscela, rapporto stechiometrico della miscela, coppia motrice – potenza, potenza di un motore a combustione interna, curve caratteristiche di un motore.

b) - Distribuzione.

Valvole laterali, valvole in testa, doppio albero a camme in testa, durata di apertura di una valvola, diagramma della distribuzione, messa in fase della distribuzione.

c) - Raffreddamento.

Rendimento termico, raffreddamento ad aria, raffreddamento ad acqua, radiatore, circolazione a termosifone, circolazione a pompa centrifuga, termosaldati, manutenzione del radiatore, raffreddamento a circuito sigillato.

d) - Lubrificazione.

Lubrificazione a sbattimento, lubrificazione forzata, manometro che non segnala più la pressione, filtri, lubrificanti.

e) - Il carburatore.

Alimentazione del carburatore, requisiti di un carburatore, parti principali di un carburatore, funzionamento del carburatore, considerazioni sul carburatore elementare, carburatori ad aria supplementare, carburatori con correzioni a freno d'aria, dispositivo per la marcia al minimo, passaggio dal funzionamento al minimo al funzionamento di potenza, pompa d'accelerazione e di ripresa, dispositivo d'avviamento a freddo, dispositivo a comando automatico, avviamento con farfalla di strozzamento, carburatori a doppio corpo, carburatore a getto compensatore, inconvenienti del

carburatore, dispositivo di spegnimento del motore (Stop-Start), sistema Cut-Off, depuratore d'aria, carburanti, caratteristiche fondamentali delle benzine, numero di ottano, la detonazione, alimentazione a gas di petrolio liquefatto, alimentazione a gas metano, motore a due tempi, motore a reazione, turbocompressori, compressore volumetrico, motore Wankel, motore a iniezione di benzina, impianto per la riduzione dei gas inquinanti.

f) - Accensione.

Candela, circuito elettrico, magnetismo – induzione magnetica, generatore di corrente alternata, sistemi di accensione, magnete, batteria, mutua induzione, bobina o rocchetto d'induzione, ruttore – distributore, funzionamento dello spinterogeno, anticipo di accensione, resistenza addizionale per bobine d'accensione, messa in fase dell'accensione, accensione elettronica.

g) - Il motore Diesel.

Parti principali del motore Diesel, distribuzione del motore Diesel, fasi del motore Diesel a 4 tempi, depuratore d'aria, motori a iniezione indiretta, rapporto di compressione del motore Diesel, combustibile usato nel motore Diesel, autoregolatore, pompa d'iniezione rotativa, pompa d'alimentazione, filtri del gasolio, messa in fase della pompa d'iniezione, messa in fase della distribuzione, regolatore pneumatico, motore diesel a due tempi, avviamento del motore diesel a freddo, ciclo diesel ideale, diagramma reale del ciclo diesel, veicolo a trazione elettrica.

h) – Organi di trasmissione.

Frizione, frizione a comando idraulico, frizione a dischi multipli, giunto idraulico, cambio di velocità, considerazioni sul cambio a ingranaggi scorrevoli, marce sincronizzate, cambio riduttore, cambio con moltiplicatore (per autocarri), cambio riduttore elettropneumatico, trasmissione idromatica, cambi sincronizzati per autocarri con protezione elettronica dei fuori giri del motore, cambio automatico, frizione automatica, albero di trasmissione differenziale, doppia riduzione al ponte differenziale, bloccaggio differenziale, serrato, indietreggio, differenziale autobloccante, trasmissione automatica con “variomatic”, motore trasversale anteriore.

i) - Organi di direzione.

Volta corretta, quadrilatero di Jeantand, stabilità di guida (incidenza, cadenza, convergenza, reversibilità), parti principali degli organi di direzione, inconvenienti dello sterzo, servosterzo idraulico, idroguida, rimorchi a volta corretta, terzo asse sterzante, asse autosterzante, l'autoarticolato, la deriva, come nasce una forza centrifuga, moto di un autoveicolo in curva, telaio. Sospensioni, sospensioni idropneumatiche, sospensioni pneumatiche, sospensioni idroelastiche, ammortizzatori, ponte De Dion, moto ed arresto dei veicoli, spazio di frenatura, tempo e spazio di reazione, distanza tra veicoli durante la marcia, frenature degli autoveicoli, freno idraulico, regolatore di frenata, freni a disco,

servofreno idropneumatico, frenatura ad aria compressa, servofreno idraulico ad aria compressa, frenatura rimorchio (vecchio tipo), distributore triplex, frenatura ad aria compressa con distributore duplex, freno pneumoidraulico, freno pneumatico con distributore duplex, dispositivi sussidiari, frenatura autotreni tipo Marelli (nuovo tipo), freno motore, frenatura con dispositivo antibloccaggio a comando elettronico, ruote e pneumatici.

l) – Impianto elettrico.

Dinamo, interruttore di minima, regolatore di tensione, alternatore, motori di avviamento, apparecchi di illuminazione, indicatori di direzione, tergicristallo, avvisatori acustici, inconvenienti più comuni di un motore a scoppio, inconvenienti più comuni di un motore diesel, registrazioni punterie, manutenzione della batteria, montaggio dei pneumatici, il trattore, macchine operatrici, nuove misure internazionali (sistema SI), potenza, coppia motrice, pressione, regime di rotazione, rumore – volume velocità, consumo specifico, radiante – sterodiante, massa e peso di un corpo

ALLEGATO “B”

***PORTATA SOCIALE DEI
TRASPORTI AUTOMOBILISTICI.***

***a) – La responsabilità nella
circolazione stradale.***

Concetto di responsabilità, la responsabilità civile, la responsabilità contrattuale, la responsabilità extracontrattuale, ipotesi di responsabilità aggravata, l'onere della prova, il risarcimento del danno, prescrizioni del diritto di risarcimento, interruzione della prescrizione, la responsabilità penale, la lesione personale, la querela, omicidio colposo, cause di esclusione della colpevolezza, la responsabilità amministrativa.

b) - L'assicurazione contro la responsabilità civile.

Concetto di assicurazione, assicurazione obbligatoria R.C.A. (principi generali), circolazione contro la volontà del proprietario, assicurazione obbligatoria per rimorchi e semirimorchi, validità territoriale, assicurazioni facoltative, sanzioni dell'esercizio dell'assicurazione, minimi di garanzia, premio annuo, forme di tariffe R.C.A., aggravamento del rischio, diritto di recesso, documenti assicurativi, l'attività risarcitoria, azione diretta verso l'assicuratore, fondo di garanzia, limiti di risarcimento, azione del risarcimento, esclusione di rivalsa, denuncia del sinistro, constatazione amichevole, obblighi dell'assicurazione.

c) - L'incidente stradale.

Definizione, comportamento in caso di incidente stradale, incidenti senza feriti, incidente con lesioni a persone, sanzioni, obbligo generale di soccorso.

d) - Il sinistro stradale.

Cause soggettive ed oggettive.

e) - Le sanzioni del nuovo Codice della Strada.

Definizione di reato, distinzione fra reati, i reati previsti dal nuovo Codice della Strada.

f) - Nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale.

Muoversi e orientarsi nell'ambiente, perché avvengono gli incidenti stradali?, il fattore strada, il fattore umano, l'importanza delle condizioni fisiche, differenze di sesso e di età?, la percezione del rischio, capacità di giudizio e decisione, chi è coinvolto negli incidenti stradali, l'esperienza, percezione, campo visivo e attenzione, tempi di reazione, la personalità.

ALLEGATO "C"

a) - La strada e il traffico.

Classificazione delle strade. Definizioni stradali e di traffico, regolamentazione della circolazione, atti vietati sulle strade.

b) - La segnaletica stradale:

Segnali verticali, segnali di pericolo, segnali di prescrizione: precedenza, segnali di prescrizione: divieto, segnali di prescrizione: obbligo, segnali di indicazione, pannelli integrativi, segnali orizzontali, segnali luminosi, segnali complementari, i segnali degli agenti di traffico, il segnalamento temporaneo.

c) – Generalità sui veicoli:

Classificazione dei veicoli, unità di misura (SI – Sistema Internazionale), sagoma e massa limite, trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi, traino di veicoli (organi di traino), trasporto di persone e animali, trasporto sui veicoli a motore a due ruote, sistemazione del carico sui veicoli, targhe, destinazione ed uso dei veicoli, revisioni.

d) – L'autoveicolo ed il funzionamento.

Il motore a scoppio, alimentazione del motore a scoppio, raffreddamento, lubrificazione, il motore diesel, l'impianto elettrico, organi di trasmissione, organi di direzione, sospensioni, organi di frenatura, la ruota, i pneumatici, elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza – uso e manutenzione.

e) – Equipaggiamento dei veicoli a motore.

Dispositivi di equipaggiamento, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, uso dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, dispositivi di segnalazione acustica, dispositivo retrovisore, dispositivi di comando e segnalatori, cunei bloccaruote per arresto del veicolo, pannelli per autoveicoli e rimorchi, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, airbag, casco protettivo.

f) – Documenti di circolazione e di guida.

Possesso dei documenti di circolazione e di guida, esposizione dei contrassegni, il documento di guida: la patente, patenti di guida: categorie e sottocategorie, limitazioni della guida, durata e conferma della validità della patente di guida, revisione della patente di guida – ritiro della patente di guida, sospensione della patente di guida, revoca della patente di guida, carta di circolazione.

g) – Norme di comportamento per la circolazione.

Principio informatore della circolazione, velocità, limiti di velocità, distanza di sicurezza tra i veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, circolazione dei veicoli per file parallele, cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre, precedenza, ordine di precedenza, incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna, comportamento nei confronti dei pedoni, sorpasso, arresto, fermata, sosta, parcheggio, ingombro della carreggiata e segnalazione di veicolo fermo, circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, traino di veicoli in avaria, uso di lenti o di determinati apparecchi, funzionari, ufficiali, agenti preposti al traffico, autoambulanze, autoveicoli o motoveicoli adibiti a servizi di polizia e antincendio, circolazione e sosta dei veicoli di persone invalide, circolazione e sosta delle autocaravan, circolazione dei velocipedi, comportamento dei pedoni, violazione della segnaletica stradale, comportamento ai passaggi a livello, convogli militari, cortei e simili, doveri del conducenti ai fini della sicurezza.

h) – La sicurezza sulla strada e gli incidenti.

Stato psicofisico del conducente, guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, nozioni sulle cause più frequenti degli incidenti stradali, responsabilità civile e penale, obbligo dell'assicurazione R,C,A, comportamenti in caso di incidente, primo soccorso agli infortunati.

i) – Educazione ambientale.

Contenimento dei consumi energetici, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico e limitazione dei rumori.

l) – Consigli pratici per l'efficienza nella guida.

Posizione del conducente al volante e manovre, tabella delle infrazioni.

Allegato alla determinazione dirigenziale

BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA

Ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ del _____ che disciplina l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, e a seguito della determinazione dirigenziale n. _____ del ___/___/___ è indetta la Sessione d'esame per l'anno 200 per il conseguimento dell'idoneità di:

- 1- *Insegnante di teoria;*
- 2- *Istruttore di guida;*
- 3- *Insegnante di teoria ed Istruttore di guida.*
- A *Per l'ammissione all'esame, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti d'idoneità morale:*
- a) *non essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza;*
- b) *non essere o essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata;*
- c) *non essere stati condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.*
- B *Per il riconoscimento dell'idoneità per l'esercizio della professione di Insegnante di teoria è necessario, in aggiunta ai requisiti di cui al punto A), essere in possesso dei seguenti titoli:*
- *maturità di Istituto medio di secondo grado;*
 - *patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale;*
- C *Per il riconoscimento dell'idoneità per l'esercizio della professione di Istruttore di guida è necessario, in aggiunta ai requisiti di cui al punto A), essere in possesso dei seguenti titoli:*
- *licenza della scuola dell'obbligo;*
 - *patente di guida conseguita per la categoria A e DE ovvero A e D, per l'esercizio dell'attività in autoscuole rispettivamente di Tipo a) e di Tipo b), come individuate dall'art. 335 comma10 del DPR 16/12/1992, n. 495 – Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada –*
- D *Per il riconoscimento dell'idoneità per l'esercizio della professione di Insegnante di teoria e di Istruttore di guida è necessario, in aggiunta ai requisiti di cui al punto A), essere in possesso dei seguenti titoli:*
- *maturità di Istituto medio di secondo grado;*
 - *patente di guida conseguita per le categorie A e DE ovvero A e D per l'esercizio dell'attività in autoscuole rispettivamente di Tipo a) e di Tipo b), come individuate dall'art. 335 comma10 del DPR 16/12/1992, n. 495 – Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada –*
- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- Chi intende sostenere l'esame atto al conseguimento dell'idoneità, deve presentare domanda, redatta su carta resa legale, in bollo da € 10,33, e secondo il facsimile allegato al presente bando, allegando alla stessa la copia fotostatica della patente di guida posseduta.*
- La domanda, indirizzata al Settore Affari Generali – Servizio Trasporti - della Provincia dell'Aquila, Via S. Agostino n. 7, deve pervenire, tramite il Protocollo Generale, entro le ore 12.00 del giorno .../...../200.., a pena di esclusione dall'esame.*
- Le domande d'ammissione all'esame si considerano prodotte in tempo utile anche se fatte pervenire a*

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Coloro che hanno inoltrato la domanda al Settore Affari Generali – Servizio Trasporti – della Provincia dell'Aquila – dal 1/01/2000 al 30/06/2000, saranno ammessi di diritto alla Sessione d'esame 2000.

Coloro che, nel periodo compreso tra il 15 agosto 2000 e il 15 ottobre 2000, hanno sostenuto una delle prove d'esame per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola con esito negativo, non potranno essere ammessi alla sessione d'esame 2000, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Provinciale.

Presso il Servizio Trasporti del Settore Affari Generali – Servizio Trasporti - della Provincia, sono disponibili copia del Regolamento Provinciale, del bando e i modelli di domanda, appositamente predisposti.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" quanto segue:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e per gli apolidi, di possedere il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero, ancora, la carta di soggiorno;
- b) di volere sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di: Insegnante di teoria, Istruttore di guida o Insegnante di teoria ed Istruttore di guida;

- c) di possedere tutti i requisiti d'idoneità morale previsti dall'art. 3 comma 1, del Regolamento Provinciale;
- d) di possedere i titoli necessari ad esercitare l'attività di Insegnante di teoria, Istruttore di guida o Insegnante di teoria ed Istruttore di guida come specificato all'art. 3 comma 2, 3, 4 del Regolamento Provinciale;
- e) allegare ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'esame nella misura di € 10,33, tramite bollettino di versamento n. _____ del _____, sul c/c postale n. _____ intestato alla Provincia dell'Aquila.

Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui inviare le comunicazioni che si riferiscono all'esame d'idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

Alla sessione d'esame saranno ammessi tutti i candidati in possesso dei requisiti.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione sarà composta come previsto dall'art. 12 del Regolamento Provinciale.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame si svolgeranno come previsto dall'art. 8 del Regolamento Provinciale e seguiranno il seguente calendario:

- Prova scritta: Lunedì
2000 alle ore 9.00 - presso la sede del Servizio Trasporti – Piazza Collemaggio;
- Prova orale: Mercoledì
2000 alle ore 9.00 - presso la sede del Servizio Trasporti-- , Piazza Collemaggio;
- Prova pratica: Mercoledì
2000 alle ore 9.00 - con ritrovo

*presso la sede del Servizio Trasporti
Piazza Collemaggio – L'Aquila - .
Si fa presente che per lo
svolgimento della prova pratica, è
onere del candidato disporre di un
autobus dotato di doppi comandi.*

*I programmi d'esami saranno
quelli previsti:*

- *per gli Insegnanti di teoria, dall'art.
5 del Regolamento Provinciale;*
- *per gli Istruttori di guida, dall'art. 6
del Regolamento Provinciale;*
- *per gli Insegnanti di teoria e
Istruttori di guida, dall'art. 7 del
Regolamento Provinciale.*

*Coloro che già in possesso
dell'abilitazione della professione di
Insegnanti di teoria volessero
conseguire l'abilitazione anche per
esercitare la professione di Istruttore di
guida, dovranno sostenere e superare
esclusivamente la prova pratica.*

*I quesiti oggetto della prova scritta
saranno redatti dai funzionari del
Settore Affari Generali – Servizio
Trasporti - della Provincia,
relativamente agli argomenti di cui agli
allegati A), B) e C) al Regolamento
Provinciale.*

*Le prove d'esame saranno valutate
come previsto dall'art. 9 del
Regolamento Provinciale.*

*Per quanto non previsto nel
presente bando si rinvia alle
disposizioni del vigente Regolamento
Provinciale per l'espletamento degli
esami per il riconoscimento
dell'idoneità degli Insegnanti e
Istruttori di guida di autoscuola.*

IL DIRIGENTE

I

D

Applicare
marca da bollo
di € 10,33

DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA.

Alla PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore Affari Generali
Servizio Trasporti
Via S. Agostino, 7
67100 L'AQUILA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____
residente a _____ cap. _____ Via _____
n. _____
C.F.: _____,
Telefono _____

CHIEDE

1. di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale per le funzioni di:
 - insegnante di teoria nelle autoscuole;
 - istruttore di guida nelle autoscuole;
 - insegnante di teoria ed istruttore di guida nelle autoscuole.

2. di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale per le funzioni di Istruttore di guida, consistente nella sola prova pratica, perché già in possesso dell'abilitazione alle funzioni di Insegnante di teoria.

Ai sensi dell'art.46 del DPR. 28dicembre 2000 n. 445 e consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Ente, saranno applicate sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 dello stesso DPR 445/2000,

D I C H I A R A

1. di essere cittadino italiano (per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di possedere: il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno, la carta di soggiorno);

2. di possedere i requisiti di idoneità morale, come indicato nel Bando d'esame per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola:

 di non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza;

 di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata;
 di non essere stato condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

3. di possedere i titoli come indicato nel Bando d'esame per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola:

Per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria:

di essere in possesso di Diploma di istituto medio di secondo grado, conseguito presso l'istituto _____ con sede in _____ in data _____ (anno scolastico __/__);

di essere in possesso di patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale.

Per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Istruttore di guida:

di essere in possesso di Licenza della scuola dell'obbligo, conseguita presso l'istituto _____ con

sede in _____ in data _____ (anno scolastico __/__);

di essere in possesso di patente di guida conseguita per la categoria A e DE ovvero A e D, per l'esercizio dell'attività in autoscuole rispettivamente di Tipo a) e di Tipo b), come individuate dall'art. 335 comma 10 del DPR 16/12/1992, n. 495 – Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada –.

Per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e di Istruttore di guida:

di essere in possesso del Diploma di istituto medio di secondo grado, conseguito _____ presso l'istituto _____ con sede in _____ in data _____ (anno scolastico __/__);

di essere in possesso della patente di guida conseguita per le categorie A e DE ovvero A e D per l'esercizio dell'attività in autoscuole rispettivamente di Tipo a) e di Tipo b), come individuate dall'art. 335 comma 10 del DPR 16/12/1992, n. 495 – Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada –.

4. di essere già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e della patente di guida conseguita per la categoria A e DE ovvero A e D, per l'esercizio dell'attività in autoscuole rispettivamente di Tipo a) e di Tipo b), come individuate dall'art. 335 comma 10 del DPR 16/12/1992, n. 495 – Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada –.
5. di non avere sostenuto, nel periodo compreso tra il 15 agosto 200 e il 15 ottobre 200 , una delle prove d'esame per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola con esito negativo, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Provinciale

A tale scopo si allega:

- copia della patente di guida n. _____ del _____;
- ricevuta del versamento della tassa d'esame di € 10,33, effettuata con bollettino di c/c postale n. _____ del _____, intestato alla Provincia dell'Aquila.

CHIEDE

inoltre che, a seguito del superamento dell'esame, gli venga rilasciato l'attestato di idoneità professionale, che ritirerà personalmente o tramite delegato, e per il quale produrrà la marca da bollo di € 10,33, come previsto dal Regolamento Provinciale.

L'INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME E' IL SEGUENTE (indicare solo se diverso dalla residenza già indicata):

Comune _____ Frazione _____

Provincia _____ cap. _____ Via _____

_____ n. _____

Tel. _____

Data _____

FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Prot. n.

L'Aquila, / /200

Rif. Prot. n.

Reg. gen. n.

OGGETTO: *Sessione d'esame per l'anno 200 , per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola.*

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. / del . .200 con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola;

RITENUTO di dover procedere alla definizione della sessione autunnale degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola ed alla istituzione della relativa commissione;

VISTA, inoltre, la nota congiunta del . .200 dell'UNASCA e della CONFEDERTAI L'Aquila Settore Autoscuole, con la quale è stato comunicato l'elenco degli insegnanti/istruttori che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 comma 2.1 del Regolamento Provinciale e ritenuto di dover scegliere il componente della commissione seguendo l'ordine esposto nel suddetto elenco;

VISTA, altresì, la nota prot. n. del . .200 dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, con la quale è stato comunicato l'elenco degli psicologi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 comma 2.2 del Regolamento Provinciale e ritenuto di dover scegliere il componente della commissione seguendo l'ordine esposto nel suddetto elenco, relativamente agli psicologi della Provincia dell'Aquila;

SENTITI

il ,
insegnante/istruttore, e il
, psicologo, per le vie brevi ed
acquisita la loro disponibilità a far

parte della Commissione della Sessione d'esame per l'anno 200 per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola;

DETERMINA

- 1) di indire la Sessione d'esame per l'anno 200 , per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola;
- 2) di stabilire che la Sessione d'esame si svolgerà secondo il seguente calendario:
 - Prova scritta: Lunedì 200 alle ore 9.00;
 - Prova orale: Mercoledì 200 alle ore 9.00;
 - Prova pratica: Mercoledì 200 alle ore 9.00.
- 3) di approvare il Bando per l'ammissione all'esame per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti e degli Istruttori di autoscuola e l'allegato schema di domanda redatto in ottemperanza a quanto stabilito in merito del Regolamento Provinciale per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e di istruttori di autoscuola;
- 4) di provvedere alla pubblicizzazione del suddetto Bando mediante l'affissione, per la durata di 15 giorni, all'Albo Pretorio della Provincia e mediante la stampa locale e che dello stesso sia data notizia:
 - ai Comuni della Provincia dell'Aquila;
 - alle Province dell'Abruzzo;

- al Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio provinciale dell’Aquila;
- all’UNASCA ed alla CONFEDERTAI Settore Autoscuole (quali associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale);
- sul sito Internet della Provincia dell’Aquila;

Generale per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

5) di stabilire che la Commissione esaminatrice, come previsto dall’art. 12 comma 1 del Regolamento Provinciale, sarà così composta:

- Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Trasporti - o dal Responsabile del Servizio: in qualità di Presidente

- : in qualità di insegnante/istruttore

- in qualità di esperto in materia di circolazione e traffico;

- in qualità di psicologo/a.

- :in qualità di segretario/a

6) di corrispondere, come previsto dal Regolamento Provinciale, all’insegnante/istruttore e allo psicologo il compenso di € 67,74 per giornata d’esame, oltre alle spese di trasferta effettivamente sostenute per raggiungere la sede degli esami;

7) di impegnare, allo scopo, la somma di € , spese per la gestione del servizio, da imputare sugli interventi n. 1050102 e 1050103 del PEG che presentano sufficiente disponibilità;

8) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e quindi, tramite quest’ultimo, al Servizio Affari della Direzione